

La presente deliberazione viene affissa il **29 APR. 2009** all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 144 del 24 APR. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento – Sez. Dist. Di Guardia S.-Ricorso in Opposizione a Ordinanza Ingiunzione- Sig. Grasso Pietro c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno venticinque del mese di aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	ASSENTE
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	ASSENTE
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	ASSENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Dente

LA GIUNTA

Premesso che in data 16/04/09 veniva notificato a questa Amministrazione ricorso in Opposizione a Ordinanza Ingiunzione promosso da Grasso Pietro c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento, Sez. Dist. Di Guardia S.;

Con determina n. 150/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento SEZ. Dist. Di Guardia S. con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione notificato il 16/04/09 da Grasso Pietro c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 150/09;


PROVINCIA
BENEVENTO

PROVINCIA

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo-Mosè Bozzi *Presidente*
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 150/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione notificato il 16/04/09 dinanzi al Tribunale di Benevento- Sez. Dist. Di Guardia S. da Grasso Pietro c/ Provincia di Benevento ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Simitile)

N. 266 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

29 APR. 2009

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 APR. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

27 MAG. 2009

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 MAG. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 27 MAG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per
 2 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 X Nucleo di Valutazione
 Prof. Spigno

2382
30-4-09

il _____	prot. n. _____

ORAIRO

COPIA

STUDIO LEGALE
Avv. ANTONIO ACETO
Patrocinante in Cassazione
Via Roma, 53 ☎ 0824/941212 - 941213
82037 TELESE TERME (BN)
Via Fiaminia, 71 ☎ 06/32658875
09196 ROMA
C. F. GTA NTN 42H12 A265T
Partita IVA n. 00 956 866 621



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0010191 Data 20/04/2009
Oggetto RICORSO IN OPPOSIZIONE A
ORDINANZA INGIUNZIONE PE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

FAX

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

RICORSO IN OPPOSIZIONE A ORDINANZA

INGIUNZIONE

Settore Avvocatura

Prot. n. 3145

21/4/09

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 APR 2009
M. Lepore

GRASSO PIETRO, nato a S. Agata dei Goti, (BN) il 02.03.1950 e
residente a Dugenta, (BN) alla Via Novellato n. 11, GRSPTR50C02I197R,
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto presso il cui Studio in
Telese Terme, (BN) alla Via Roma n. 53 elettivamente domicilia giusta
mandato a margine del presente atto con il quale,

Delega l'Avv.
Dott. ANTONIO ACETO
a rappresentarmi e difendermi
nel presente giudizio, in ogni
stato e grado, nonché per l'eventuale
successiva procedura esecutiva, con
espressa facoltà di conciliare e
transigere, quietanzare ed incassare,
ritenendo fatta ora per rato e fermo il
loperato.
A tali effetti eleggo domicilio presso il
loro Studio in Telesse, alla Via Roma, 44.

RICORRE

avverso l'ordinanza ingiunzione n. 520 prot. del 12.02.09 notificato in
data 18.02.09, emessa dalla Provincia di Benevento Servizio Controllo
del Territorio - Corpo di Polizia Provinciale, con la quale al ricorrente
è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 3.105,60
per la violazione dell'art. 190 comma 1 e 3 del D.lvo n. 152/06 perché
in occasione dell'accertamento dichiarava di non essere in possesso del
registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi debitamente
vidimato dagli uffici competenti.

[Signature]
Dott. ANTONIO ACETO

[Signature]
M. Lepore

[Signature]

Il ricorso viene proposto per i seguenti,

006992

MOTIVI

INESISTENZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA.

Con verbale n. 846 del 27.09.08 gli agenti del Corpo di Polizia Provinciale
di Benevento, contestavano al ricorrente la violazione dell'art. 190 comma

1 e 3 del decreto legislativo n. 152/06, e cioè di non essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi debitamente vidimato dagli uffici competenti.

A seguito di tale contestazione è stata poi notificata al ricorrente l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa di €. 3.105,60.

Con il presente ricorso si deduce che la violazione contestata è inesistente poiché il signor Grasso Pietro era regolarmente in possesso del registro di carico e scarico che si produce in atti solamente che lo stesso non era vidimato, motivo per cui gli agenti, preso atto della mancata vidimazione, hanno proceduto alla contestazione della violazione dell'art. 190 del decreto legislativo 152/06.

Ebbene, contrariamente a quanto asserito dai verbalizzanti, il registro di carico e scarico dei rifiuti non deve essere affatto vidimato poiché con il decreto del 02.05.06 con il quale sono stati approvati i modelli di carico e scarico dei rifiuti tale obbligo è stato abrogato.

Difatti, all'art. 1, comma 2, del predetto decreto è stabilito testualmente: “

Considerato che l'art. 8 della legge 18.10.01 n. 203,

ha modificato l'art. 39 sopra richiamato abolendo

l'obbligo di vidimazione per i registri IVA, tale

obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti.

In effetti, lo stesso art. 190 del decreto legislativo n. 152/06 rinviava ad un successivo decreto per la individuazione dei modelli dei registri e delle modalità di tenuta degli stessi.

In virtù di ciò appare chiaro che **la violazione contestata in realtà non è mai stata commessa dal ricorrente, perché non vi è nessun obbligo di legge che prevede la vidimazione del registro di carico e scarico.**

Inoltre, occorre rilevare che al momento dell'accertamento il signor Grasso non aveva ancora effettuato alcuna operazione di carico e scarico ed è per tale ragione che, a prescindere dalla esistenza o meno dell'obbligo non aveva ancora vidimato il registro e non aveva trascritto nulla sullo stesso.

Dopo, qualche giorno dall'accertamento e, precisamente, in data 15.09.08 il signor Grasso, dovendo effettuare l'operazione di carico e scarico, ha fatto vidimare il registro e ha trascritto l'operazione di carico e scarico come risulta dal registro che si allega.

E' del tutto evidente che, essendo inesistente la violazione contestata, ne deriva che la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata è palesemente illegittima.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Per quanto sopra esposto appare chiaro che **il ricorso è palesemente fondato e, quindi, tenuto conto della l'entità della sanzione amministrativa, che è piuttosto elevata, risulta evidente, nel**

caso di specie, sussistono sicuramente i presupposti per sospendere l'efficacia della ordinanza ingiunzione impugnata in attesa della decisione della presente opposizione.

Tutto quanto innanzi esposto l'istante come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso,

RICORRE

alla S.V. Ill.ma, affinché, previa sospensione immediata e urgente del provvedimento impugnato per le ragioni esposte, voglia accogliere il presente ricorso e, quindi., disporre l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata prot. n. 520 del 12.02.09 notificata in data 18.02.09, con vittoria di spese, diritti d onorari di procedura oltre rimborso forfettario del 12,5%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Aceto quale difensore distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

In Via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulla seguente circostanza di fatto:" 1) Vero che alla data dell'accertamento il 12.09.08 il signor Grasso Pietro possedeva il registro di carico e scarico dei rifiuti; 2) Vero che fino al momento dell'accertamento il signor Grasso non aveva effettuato alcuna operazione di carico e scarico di rifiuti. Su tale circostanza indica a testi i signori: Pietrazzuoli Giovanni Pasqualino, residente a Ruviano, (CE) alla Via LI-Paldi n. 6 e Grasso Aldo residente in Dugenta alla Via Novellato n. 11.

A: fini dell contributo unificato o' esclusivo de
Esibisce e deposita lo caso e' esente

- copia verbale n. 846 del 27.09.08;

- copia ordinanza ingiunzione prot. 520 del 12.02.09;
- copia decreto del Ministero dell'Ambiente 02.05.06.
- registro carico e scarico.

Telese Terme li 12 marzo 2009

Avv. Antonio Aceto

Depositar
Ricevuta
17 MAR 2009

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi

n. 8276/2008 r.g.a.c.

Il Giudice,
letto il ricorso che precede;
letta l'istanza di sospensione;
visto l'art. 23 della legge n. 689/81;
FISSA per la comparizione personale delle parti innanzi a sé
l'udienza del 22/4/2008, al fine di decidere in ordine alla
istanza di sospensione, onerando il ricorrente della notifica del

ricorso e del presente decreto alla PROVINCIA DI BENEVENTO

entro il 15/5/2008
FISSA, altresì, l'udienza del 5/11/2008 — ore di rito,
attesa la gravosità del ruolo, per la comparizione personale delle
parti innanzi a sé preordinata alla trattazione del merito ed alla
discussione.

ORDINA alla PROVINCIA DI BENEVENTO

di depositare in Cancelleria, fino a dieci giorni prima
dell'udienza fissata per la trattazione del merito della lite, copia
del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla
contestazione o notificazione della violazione, facultando il
medesimo ente al deposito di tale documentazione entro

l'udienza fissata per la valutazione della fondatezza dell'istanza di sospensione.

Manda alla Cancelleria di curare la notificazione del ricorso e del presente decreto al ricorrente ed alla parte resistente entro i termini di legge. *Intanto alla faccenda -*

Si avverte l'opponente che, in caso di sua mancata comparizione alla udienza fissata per il merito, l'ordinanza ingiunzione verrà convalidata.

Guardia Sanframondi il 18/3/2008

Il Giudice

[Signature]
Dott. Massimiliano Razzano

Depositat in cancelleria

Pervenut

il 18 MAR 2009

[Signature]
Il collaboratore di cancelleria

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DI GIURISDIZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Guardia Sanframondi, il

19 MAR 2009

[Signature]
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2009

Ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto, qualiter, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale Civile di Benevento, ho notificato copia del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e del provvedimento di fissazione dell'udienza emesso dal Tribunale di Benevento Sezione Distaccata di Guardia Sanfratondi, a:

-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello, e ciò ho fatto mediante consegna di copia a mani

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione e l'it.

16 APR. 2009

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE MICHELE

